

PRES - <sup>acc.</sup> - AET - AMM



**AUTORITA' di AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1**  
**"Marche Nord Pesaro Urbino"**



**CONVENZIONE**  
**di**

<b>ASET</b> SpA - FANO
11 MAG. 2011
Protocollo N° <b>0.6.1.6.1.</b>

**REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Gestore: ASET S.p.A.




Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  
n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"

Il Presidente  
Alighiero Omiccioli

Il Direttore  
Marco Tòni

visto, il segretario dell' A.A.T.O. (per la registrazione a Repertorio)  
Valeria Valtroni

Il Gestore  
Aset S.p.A.  
Il legale rappresentante



**INDICE**

**PREMESSE**

1. Indicazione delle parti del regime giuridico della gestione e degli atti adottati
2. Criterio interpretativo generale
3. Glossario

**II DISPOSIZIONI GENERALI**

4. oggetto della convenzione
5. durata della convenzione
6. obblighi e responsabilità delle parti
7. beni e infrastrutture facenti parte del SII e canone di concessione
8. canone di concessione

**III LA REGOLAZIONE: PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO e CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI**

9. pianificazione del servizio
10. controllo delle prestazioni

**SEZIONE A PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO**

11. Piano d'Ambito: Ricognizione delle opere e delle gestioni del SII
12. Piano d'Ambito: programma generale di sfruttamento della risorsa idrica ed analisi della domanda attuale e futura del SII
13. Piano d'Ambito: livelli di servizio e criticità e programma degli interventi
14. Piano d'Ambito: modello gestionale e organizzativo
15. Piano d'Ambito: piano economico e finanziario
16. Piano d'Ambito: cicli di pianificazione operativa (piani stralcio)
17. Piano d'Ambito: aggiornamenti, revisioni ordinarie, revisioni straordinarie
18. Carta del servizio idrico integrato

**SEZIONE B) CONTROLLO**

19. monitoraggio
20. controllo
21. penalità
22. incentivi

**IV TUTELA DEGLI UTENTI**

23. attività di tutela degli utenti e obblighi del gestore

**V ESECUZIONE E GARANZIE**

24. Divieto di sub concessione ed esternalizzazioni
25. Cauzione e fidejussioni
26. natura dei rischi ed entità delle assicurazioni

**VI REVISIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

27. revisione delle clausole contrattuali
28. procedura per la revisione

**VII REGOLAZIONE DEL TERMINE DELLA CONVENZIONE E DISPOSIZIONI FINALI**

29. risoluzione per inadempimento (cessazione anticipata)
30. revoca dell'affidamento (cessazione anticipata)
31. obbligo di restituzione / devoluzione dei beni e infrastrutture facenti parte del SII al termine della convenzione e calcolo del valore residuo
32. Risoluzione delle controversie - procedure convenzionali alternative al ricorso giurisdizionale
33. Risoluzione delle controversie - Foro competente

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  
n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"

Il Presidente  
Alghiero Cimicioli

Il Direttore  
Marco Tori

Il Gestore  
Aset S.p.A.  
Il legale rappresentante



34. Elezione di domicilio
35. spese della convenzione e disposizioni fiscali
36. Forma del contratto

**PARTE I  
PREMESSE**

**1. Indicazione delle parti, del regime giuridico della gestione e degli atti adottati.**

1. La presente Convenzione di regolazione del servizio idrico integrato (di seguito: Convenzione) viene stipulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 del D. lgs 152/2006 e ss.mm. , e disciplina le modalità di erogazione del servizio idrico integrato agli utenti dell'Ambito territoriale ottimale n. 1 Marche Nord Pesaro Urbino (di seguito anche A.T.O.) come risultante in base alla legge regionale n. 18 del 22/06/1998 e ss.mm.
2. Ai sensi delle norme di legge sopra citate, le disposizioni della presente Convenzione sono integrate e specificate dal Disciplinare , che verrà sottoscritto dalle Parti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e che verrà allegato alla stessa a formarne parte integrante e sostanziale.
3. Le Parti vengono individuate come di seguito:
  - **Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord Pesaro Urbino**, di seguito denominata "A.A.T.O." con sede a Pesaro in via Borgomozzo 10/C- C.F. 92027570412, rappresentata dal dott. Alighiero Omicilioli, c.f. MCL LHR 64B07 G479S, nato a Pesaro il 07/02/1964, e dal dott. Marco Toni, c.f. TNO MRC 59 C30 F205K nato a Milano il 30/03/1959, rispettivamente Presidente e Direttore dell'A.A.T.O., i quali intervengono, ciascuno per le proprie competenze, alla stipula del presente atto, giusta deliberazione di Assemblea Consortile A.A.T.O. n. 16 del 15/12/2010 allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (all.1);
  - **Società Aset spa**, di seguito denominata anche "Gestore" con sede a Fano in via Enrico Mattei n. 17, P.IVA 01474680418, rappresentata dal dott. Giovanni Mattioli, c.f. MTTGNN49B03D488Y, nato a Fano (PU) il 03/02/1949 e domiciliato per la carica presso la sede legale della Società il quale interviene alla stipula della presente convenzione giusta copia dell'atto che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (all.2).
4. **Regime giuridico della gestione:** la società Aset S.p.A. gestisce il servizio idrico integrato (di seguito anche: SII) in regime di salvaguardia giusta deliberazione di Assemblea Consortile A.A.T.O. n. 15 del 18/12/2007, che si considera allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, in applicazione degli atti e delle disposizioni di legge indicati nella deliberazione n. 15/2007 citata, cui ci si riporta;
5. La **durata del regime di salvaguardia** della gestione di cui al presente atto è individuata in atti con la deliberazione di Assemblea Consortile A.A.T.O. n. 15/2007, citata, cui ci si riporta integralmente;
6. Il **perimetro della gestione** ricadente nell'Ambito Territoriale n. 1 Marche Nord Pesaro Urbino, facente capo al Gestore Aset è quello individuato con la deliberazione A.C. A.A.T.O. n. 15/2007, in applicazione degli atti e delle disposizioni di legge indicati nella medesima deliberazione, cui ci si riporta integralmente:

Fano
Mondolfo
Monteporzio

7. L'A.A.T.O. vigila sul mantenimento delle condizioni e dei requisiti di legge previsti per la gestione del SII dalla normativa concernente i servizi pubblici in generale e il SII in particolare. A tal fine, ogni

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  
n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"  
Il Presidente  
Alighiero Omicilioli  
Il Direttore  
Marco Toni

Il Gestore  
Aset S.p.A.  
Il legale rappresentante  
.....

modifica delle caratteristiche del gestore è sottoposta all'A.A.T.O., che ha il potere di valutarne la rilevanza in rapporto alla titolarità della gestione, eventualmente risolvendo l'affidamento. In particolare, le Parti si danno atto che nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio idrico integrato in particolare, l'Autorità si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente convenzione e il contenuto dei documenti allegati apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.

## 2. Criterio interpretativo generale:

1. Le Parti si danno atto che nell'interpretazione di disposizioni e clausole poco chiare della presente convenzione verrà valorizzato il criterio interpretativo che comporti il miglior trattamento dei diritti dell'utente in quanto destinatario finale degli effetti della presente convenzione (*favor utentis*)

## 3. Glossario:

Per la terminologia utilizzata nella presente convenzione, si rinvia al disciplinare

### PARTE II DISPOSIZIONI GENERALI

## 4. Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione si regolano gli aspetti rilevanti della gestione del SII ai sensi del 151 d. lgs. 152/2006; il SII oggetto della presente convenzione è costituito, ai sensi della vigente normativa di settore, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Per la descrizione del servizio si rinvia al disciplinare
2. Il SII viene realizzato mediante utilizzo, da parte del gestore, degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni (di seguito genericamente: "beni e infrastrutture") che fanno parte della rete del SII come individuate ai sensi del successivo art. 7.
3. Le Parti si danno atto che le attività incluse nel SII si suddividono in attività regolamentate e non regolamentate, come di seguito specificato:
  - **attività regolamentate**
    - attività remunerate per mezzo della tariffa del S.I.I.: attività che il gestore deve obbligatoriamente svolgere per l'erogazione del SII nell'ambito territoriale ottimale n.1 Marche Nord, dai punti di connessione degli utenti alle reti pubbliche, e che sono remunerate con i ricavi da tariffa, ripartite tra i seguenti servizi:
      - servizio acquedotto: produzione e distribuzione acqua
      - servizio fognatura: raccolta e collettamento di acque reflue nere
      - servizio depurazione: depurazione reflui, trattamento
      - servizi comuni: servizi all'utenza, servizi tecnici, servizi generali
    - attività remunerate con altri corrispettivi regolamentati : attività il cui svolgimento presuppone l'espressa autorizzazione e controllo dell'A.A.T.O. , in quanto a vario titolo connesse con l'erogazione del SII e con l'utilizzo delle sue dotazioni infrastrutturali. Appartengono a questo settore anche le attività svolte fuori ambito, nella misura in cui utilizzano reti ed impianti del SII.
  - **attività non regolamentate**
    - attività idriche non regolamentate : attività il cui svolgimento risulta a vario titolo connesso con l'erogazione del SII e con l'utilizzo delle sue dotazioni infrastrutturali, ma per le quali non è richiesta l'autorizzazione dell'A.A.T.O.
4. Per la descrizione dettagliata delle attività regolamentate e non si rinvia al disciplinare .

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  
n.1 "Marche Nord Pesaro Urbino"  
Il Presidente  
Alghiero Ornicoli

Il Direttore  
Marco Toni

visto, il Segretario dell'A.A.T.O. (per la registrazione a Repertorio)

Valeria Avaltron

Il Gestore  
Aset S.p.A.  
Il legale rappresentante

5. La descrizione delle attività incluse nel SII di cui al presente comma, come meglio dettagliate nel disciplinare, non ha carattere limitativo degli obblighi contrattuali del Gestore, il quale è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie per la regolare erogazione del SII nei confronti dell'utente e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di settore nonché delle disposizioni di cui alla presente convenzione e ai suoi allegati, indipendentemente dal fatto che tali attività siano state esplicitamente inserite o meno nell'elencazione in oggetto.

**5. durata della convenzione**

1. La durata della convenzione è connessa alla durata massima dell'affidamento salvaguardato come risultante dall'istruttoria condotta dall'A.A.T.O. e approvata dall'Assemblea Consortile con atto n. 15 del 18/12/2007, cui si rinvia integralmente nonché dalle disposizioni di legge ivi richiamate
2. Prosecuzione della gestione oltre la durata di scadenza della convenzione: nelle more dell'individuazione del nuovo gestore in caso di naturale scadenza dell'affidamento, nonché di revoca dello stesso per motivi diversi dal grave inadempimento del gestore nei casi previsti al successivo art. 29 e ss, il Gestore è tenuto a proseguire la gestione, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente convenzione e ai suoi allegati; la prosecuzione del servizio oltre la naturale scadenza ovvero oltre la scadenza anticipata della convenzione non può superare il termine massimo di /necessario per l'individuazione nuovo gestore; con la firma della presente convenzione, il gestore prende atto e accetta la previsione di cui al presente articolo

**6. obblighi e responsabilità delle parti**

1. L'A.A.T.O. precisa e integra il contenuto della presente convenzione mediante l'emanazione di direttive o atti di interpretazione, adottati dai competenti organi dell'A.A.T.O. (direttore, C.d.A., Assemblea Consortile) che vengono resi noti al gestore.
2. Il Gestore ha l'obbligo di erogare il SII nel rispetto delle norme di legge di settore attuali e future, nonché degli atti interpretativi emanati dall'A.A.T.O. in base a quanto previsto nel comma precedente.

**7. beni e infrastrutture facenti parte del SII e canone di concessione**

1. il gestore ha l'obbligo di redazione di un inventario riepilogativo della consistenza patrimoniale costituita dai beni e dalle infrastrutture utilizzate per la gestione del SII, ricomprendendo nell'inventario le diverse tipologie di beni e infrastrutture di seguito indicate:
  - a) **beni appartenenti ai singoli comuni** affidati in concessione d'uso al momento dell'affidamento e **beni successivamente realizzati dai medesimi comuni affidatari** (in costanza di affidamento) e poi parimenti affidati in concessione d'uso al gestore,
  - b) **beni conferiti**, in attuazione del comma 13 art. 113 Tuel e dell'art. 35 LF 2002; **dagli enti locali alle società patrimoniali a capitale pubblico totalitario**
  - c) **beni realizzati direttamente dal gestore con proventi da tariffa, comprensivi degli interventi/migliorie effettuati dal gestore sui beni sub a) con proventi tariffari**
2. L'inventario è redatto dal Gestore: a tal proposito l'A.A.T.O. ha l'obbligo di prestare al Gestore la massima collaborazione e a condurre, nello specifico, un'apposita attività istruttoria comune, volta a reperire le informazioni necessarie all'individuazione e alla catalogazione dei beni facenti parte del SII come descritti al precedente comma 1. Si rinvia al disciplinare per la procedura di redazione dell'inventario in oggetto, sia dal punto di vista dei documenti che dal punto di vista della tempistica: le parti si danno atto, tuttavia, che la procedura di redazione dell'inventario dovrà concludersi, con l'approvazione finale da parte dell'A.A.T.O. dell'inventario stesso, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del disciplinare.
3. Per quanto riguarda la realizzazione dei beni facenti parte della rete del SII, la competenza alla conduzione delle procedure di cui al DPR 327/2001 e ss.mm. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) è individuata in capo all'A.A.T.O., che

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  
"1 Marche Nord Pesaro Urbino"

Il Presidente  
Alighiero Onofrioli

Il Direttore  
Marco Toni

visto, il Segretario dell'A.A.T.O. (per la registrazione al Repertorio)  
Valeria Avaltrani

Il Gestore  
Aset s.p.a.

Il legale rappresentante

.....



si configura come autorità espropriante, competente a delegare l'esercizio dei propri poteri espropriativi al gestore; A tale proposito, in esecuzione della deliberazione del C.d.A. A.A.T.O. n. 13 del 05/06/20008 con la quale è stato istituito presso l'A.A.T.O. stesso l'ufficio espropriazioni ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 327/2001 nonché della deliberazione di Assemblea Consortile A.A.T.O. n. 08 del 25/06/2008, al gestore può essere delegato l'esercizio dei poteri espropriativi relativamente alla realizzazione delle opere inserite nel Programma degli interventi, per semplificare ed ottimizzare i tempi di gestione delle procedure espropriative stesse. Alla delega dei poteri di cui sopra corrisponderà l'assunzione di qualsiasi responsabilità giuridica e processuale connessa. Qualsiasi progetto inserito nel Programma degli interventi sarà previamente sottoposto all'approvazione dell'Autorità d'Ambito. Con l'atto di approvazione sarà ribadita di volta in volta in maniera espressa, chiara, determinata e non generica il conferimento della delega stessa.

4. Fermo quanto previsto ai commi precedenti, l'Assemblea consortile dell'A.A.T.O. ha approvato, in sede di approvazione del piano d'ambito generale di cui al successivo art. 11, la ricognizione delle infrastrutture del SII, che riporta la "consistenza del sistema" facente parte del SII affidato al gestore, sulla base della quale è stato redatto il piano d'ambito. Si rinvia al citato art. 11 per il dettaglio in merito.

**8. Canone di concessione: regole e le modalità di riconoscimento ai comuni dei costi per mutui contratti per la realizzazione dei beni di proprietà di singoli enti locali affidati in concessione d'uso al momento dell'affidamento nonché dei beni successivamente realizzati dai comuni (in costanza di affidamento) e poi parimenti affidati in concessione d'uso al gestore, ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 2 della legge n. 36/1994.**

1. Gli importi dei mutui oggetto di rimborso e degli eventuali canoni di concessione sono deliberati dall'autorità di ambito e quantificati nel Piano d'Ambito e verranno pagati agli enti destinatari con le modalità previste dalle previgenti convenzioni sottoscritte tra comuni e gestori e dai successivi accordi intervenuti tra le parti.

### PARTE III

#### LA REGOLAZIONE:PIANIFICAZIONE del SERVIZIO e CONTROLLO DELLE RESTAZIONI

#### 9. pianificazione del servizio

1. Di seguito vengono indicati e descritti i contenuti e le finalità dei principali documenti di pianificazione del servizio, ovvero:

1.1. piano d'ambito: il piano d'ambito è il documento di pianificazione generale del SII dell'Ambito territoriale; si compone dei seguenti elementi,

- A) ricognizione delle opere e delle gestioni del SII
- B) programma generale di sfruttamento della risorsa idrica ed analisi della domanda attuale e futura del SII
- C) livelli di servizio e criticità e programma degli interventi
- D) modello gestionale ed organizzativo
- E) piano economico e finanziario

il Piano d'ambito si concretizza in un'attività di pianificazione degli interventi ritenuti strategici per il territorio su un arco temporale di lungo periodo, corrispondente alla durata degli affidamenti salvaguardati risultante dall'istruttoria condotta dall'A.A.T.O. approvata con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 15 del 18/12/2007; tale pianificazione di lungo periodo viene declinata in pianificazioni di medio periodo (piani stralcio - rinvio a successivo art. 16) approvate in Assemblea consortile. La pianificazione di ambito e gli atti e i documenti che la approvano si considerano allegate alla presente convenzione a formarne parte integrante e sostanziale

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  
n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"  
Il Presidente                      Il Direttore  
Alghiero Omiccioli              Marco Toni

visto, il Segretario dell' A.A.T.O. (per la registrazione a Repertorio)  
Valerio Avaltroni

Il Gestore  
Aset S.p.A.  
Il legale rappresentante

1.2.  
1.3.

carta del SII: la Carta del Servizio è un documento obbligatorio previsto dalle disposizioni di legge di settore contenente sia informazioni relative alla gestione del servizio idrico che disposizioni inerenti i livelli di qualità del servizio che il gestore è tenuto a garantire nei confronti dell'utenza.

altri documenti di pianificazione:

- regolamento del SII: il regolamento del servizio idrico integrato disciplina i rapporti contrattuali fra il gestore e gli utenti regolando gli aspetti tecnici relativi all'erogazione del servizio all'utente, sia sotto il profilo della somministrazione di acqua potabile sia della raccolta ed il trattamento delle acque reflue

#### 10. controllo delle prestazioni

1. il controllo è l'attività dell'A.A.T.O. con la quale si procede a verifica del raggiungimento - da parte del gestore - dei livelli di servizio stabiliti nella presente Convenzione e nel disciplinare : il disciplinare è redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 del D. lgs. 152/2006 ed è allegato alla presente convenzione a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Il gestore ha l'obbligo di prestare all'A.A.T.O. ogni collaborazione per il corretto e completo svolgimento dell'attività di controllo di cui al presente articolo, rispettando, in particolare, le procedure stabilite nel disciplinare .
3. il controllo delle prestazioni del gestore si articola nelle seguenti fasi:
  - a) effettuazione del monitoraggio: i competenti uffici dell'A.A.T.O. procedono, con cadenza annuale e conformemente alle disposizioni contenute nel disciplinare, all'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie a valutare le prestazioni del gestore
  - b) effettuazione del controllo delle prestazioni: i competenti uffici dell'A.A.T.O. procedono, con cadenza annuale e conformemente alle disposizioni contenute nel disciplinare, al calcolo degli indicatori tecnici e gestionali
  - c) applicazione delle penalità/incentivi: nel disciplinare vengono individuati gli indicatori tecnici e/o gestionali che misurano gli obiettivi collegati all'applicazione delle suddette penalità e/o incentivi da effettuarsi in fase di revisione.

#### SEZIONE A)

#### PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO

#### 11. Piano d'Ambito – ricognizione delle opere e delle gestioni del SII

1. La ricognizione individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del SII, precisandone lo stato di funzionamento. La ricognizione si estende a tutte le reti, gli impianti e le dotazioni infrastrutturali attinenti il ciclo idrico integrato esistenti (acquedotto, fognatura e depurazione) di proprietà degli Enti Locali facenti parte dell'ATO. Sono escluse le "fognature esclusivamente bianche", le vasche di laminazione non funzionali al SII ed i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, i sistemi di regimazione delle acque meteoriche esterne alle aree urbane ed i sollevamenti fognari di acque bianche relativi ai sottopassi stradali e/o ferroviari.
2. La consistenza del sistema è quella che risulta dalla Ricognizione delle Infrastrutture approvata in sede di approvazione del piano d'ambito dall'Assemblea Consortile in data 22.04.2009 con Deliberazione n. 9; la Ricognizione è aggiornata annualmente mediante il Sistema informativo territoriale (di seguito: SIT), strumento tecnico informatico di riferimento sia per il gestore che per l' A.A.T.O. in relazione alla conoscenza del patrimonio di reti ed impianti per tutta la durata salvaguardato della Convenzione; gli aggiornamenti della Ricognizione vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Consortile in sede di revisione ordinaria del Piano d'ambito.
3. Obblighi del gestore: il gestore ha l'obbligo di implementare e aggiornare il SIT con l'inserimento dei dati relativi all'intero patrimonio infrastrutturale oggetto della Convenzione nonché agli investimenti

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  
n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"  
Il Presidente  
Alghiero Omiccioli

Il Direttore  
Marco Toni

Il Gestore  
Aset S.p.A.  
Il legale rappresentante

previsti nel Programma degli interventi; ha altresì l'obbligo di trasmettere all'A.A.T.O. i dati e gli aggiornamenti relativi a quanto sopra.

4. Per la disciplina dettagliata degli obblighi di cui al presente articolo, si rinvia al disciplinare .

### 12. Piano d'Ambito – programma generale di sfruttamento della risorsa idrica ed analisi della domanda attuale e futura del SII

1. Il programma generale di sfruttamento della risorsa idrica si incentra sull'individuazione delle risorse sotterranee presenti nel territorio dell'ATO n°1 Marche Nord. L'obiettivo strategico è il conseguimento di una minore dipendenza da approvvigionamenti superficiali (derivazioni da corsi d'acqua, prelievi da subalveo o da invasi, ecc.) caratterizzati da risorsa di scarsa qualità e, da un punto di vista della quantità, estremamente vulnerabili alle variazioni climatiche stagionali e pertanto causa di insufficiente erogazione nei periodi di siccità. La caratterizzazione dell'Ambito dal punto di vista della domanda acquedottistica permette invece di individuare i fruitori del servizio di acquedotto ed i relativi consumi, sia allo stato attuale che nel corso della pianificazione ventennale.

2. Obblighi del gestore: al gestore si richiede:

- l'attuazione dei programmi di ricerca che verranno approvati dall'A.A.T.O. e inseriti nella Piani d'ambito e la trasmissione dei dati raccolti;
- la trasmissione aggiornata, con la cadenza fissata nel Disciplinare , dei dati che consentono l'effettuazione del bilancio idrico a livello comunale.

3. Per la disciplina dettagliata degli obblighi di cui al presente comma/articolo, si rinvia al disciplinare

### 13. Piano d'Ambito - Livelli di servizio e criticità e programma degli interventi

1. Il Programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, necessarie al raggiungimento dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della domanda complessiva dell'utenza. Il Programma degli interventi specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. In particolare, il programma degli interventi indica la lista degli investimenti che il gestore deve effettuare nei termini temporali, nei territori, negli importi e con gli standard tecnici indicati dalla normativa di riferimento.

Il Programma degli interventi prevede due ordini di azioni da parte del gestore:

- interventi materiali: sono interventi mirati alla realizzazione di nuovi cespiti o al rinnovo di cespiti esistenti;
- interventi immateriali: sono interventi mirati alla creazione di valori aziendali il cui beneficio si ripartisce nel tempo ma che non sono ascrivibili alla fattispecie di cui al punto precedente (studi e/o ricerche, progettazioni, softwares ecc.).

Gli obiettivi principali degli interventi materiali e degli interventi immateriali sono sempre mirati alla mitigazione di una criticità del sistema. Le criticità del sistema sono così definite:

- a. *Criticità legate al verificarsi di circostanze che possono portare pericolo diretto per la Salute Pubblica;*
- b. *Criticità afferenti principalmente al rispetto dell'ambiente, ed ascrivibili al rispetto del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;*
- c. *Criticità legate all'inadeguatezza di parti semplici o complesse del sistema non ascrivibili alle precedenti;*
- d. *Criticità legate al pericolo generato per persone o cose;*
- e. *Criticità connesse con la sussistenza di diseconomie gestionali.*

2. Ogni intervento, essendo ascrivibile ad una o più criticità, è caratterizzato da una serie di valori numerici detti "indicatori" i quali rendono monitorabile e controllabile il raggiungimento degli obiettivi di Piano.

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  
n.1 "Marche Nord Pesaro Urbino"  
Il Presidente  
Alghiero Orlandi  
Il Direttore  
Marco Toni

Il Gestore  
Aset S.p.A.  
Il legale rappresentante

L'A.A.T.O. si riserva di procedere, se necessario, alla predisposizione di studi e ricerche relativi alle problematiche inerenti i settori del S.I.I

4. Obblighi del gestore: il gestore ha l'obbligo di prestare la necessaria collaborazione nelle procedure di redazione del programma interventi con le modalità e le tempistiche definite nel disciplinare cui si rinvia; ha l'obbligo di dare attuazione al programma degli interventi approvato dall'Assemblea Consortile nel Piano d'Ambito, come eventualmente aggiornato e/o revisionato ai sensi delle disposizioni di cui all'art 17 della presente Convenzione; ha l'obbligo di non discostarsi dal programma degli interventi approvato, di rispettare i limiti di spesa ivi previsti nonché ogni altra prescrizione approvata dall'A.A.T.O. Per quanto riguarda i livelli di servizio, il gestore ha l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di servizio di tipo tecnico stabiliti nei documenti del Piano d'ambito e nel Disciplinare
5. Per la disciplina dettagliata degli obblighi di cui al presente comma/articolo, si rinvia al disciplinare

#### 14. Piano d'ambito – modello gestionale e organizzativo

1. Con la definizione del modello organizzativo gestionale si definisce l'assetto gestionale ed organizzativo dei soggetti gestori, allo scopo di stimare i costi operativi del primo anno del ciclo di programmazione ed altresì di stimare i miglioramenti di efficacia ed efficienza possibili negli anni a seguire. Attraverso il modello organizzativo e gestionale si individua il tipo di organizzazione del servizio che meglio risponde alle esigenze del bacino di riferimento di ciascun gestore
2. Obblighi del gestore: il gestore ha l'obbligo di adottare il modello organizzativo e gestionale definito dall'A.A.T.O. , di perseguire i miglioramenti di efficacia ed efficienza dei costi operativi ivi previsti; ha l'obbligo altresì di prestare la necessaria collaborazione nelle procedure di aggiornamento del modello organizzativo con le modalità e le tempistiche definite nel disciplinare cui si rinvia;
3. Per la disciplina dettagliata degli obblighi di cui al presente articolo, si rinvia al disciplinare

#### 15. Piano d'ambito – piano economico e finanziario

1. Con il piano economico e finanziario l'A.A.T.O. definisce la tariffa reale media (TRM) che costituisce il corrispettivo del SII attraverso il quale viene assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio.
2. Obblighi del gestore: il gestore ha l'obbligo di applicare la TRM determinata dall'A.A.T.O. secondo la normativa vigente e riportata nel piano economico-finanziario; ha inoltre l'obbligo di perseguire il miglioramento dei livelli di efficienza e di economicità gestionale mediante la progressiva riduzione dei costi operativi, nonché l'obbligo di inviare, con le modalità e le tempistiche indicate nel disciplinare i dati necessari per la rendicontazione e di prestare la necessaria collaborazione rendicontazione per tale attività.
3. Contributi a fondo perduto: I contributi pubblici a qualsiasi titolo ottenuti dal gestore a valere sulle attività di progettazione e realizzazione delle opere di cui al Piano d'Ambito, vanno a ridurre l'aliquota di interventi realizzati con fondi della tariffa del Servizio Idrico Integrato. A fronte dell'acquisizione di contributi pubblici acclarati non previsti nel Piano, ovvero previsti ma con valori differenti, l'A.A.T.O. provvede alla stesura di una variante di Piano d'Ambito ai sensi del successivo art. 17.
4. Per la disciplina dettagliata degli obblighi di cui al presente articolo, si rinvia al disciplinare

#### 16. Piano d'Ambito – cicli di pianificazione operativa (Piani stralcio)

1. Dato il piano d'ambito di lungo periodo di cui al precedente art. 9, l'A.A.T.O. adotta cicli di pianificazione operativa di medio periodo; in particolare, l'A.A.T.O. adotta piani operativi denominati Piani stralcio che contengono la pianificazione di dettaglio del piano d'ambito da realizzare nell'orizzonte temporale del periodo regolatorio fissato nei piani stessi, sia per quanto riguarda la parte tecnica (elementi a), b), c) di cui al precedente art. 9), che la parte economico finanziaria (elementi c), d) ed e) di cui al precedente articolo 9..

#### 17. Piano d'Ambito: aggiornamenti, revisioni ordinarie, revisioni straordinarie

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale

n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"

Il Presidente

Alighiero Ornicoli

Il Direttore

Marco Toni

Il Gestore

ASNS

Il legale rappresentante

.....

## 1. AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO

Il Piano d'ambito in generale e la pianificazione operativa in particolare (che si concretizza nei Piani stralcio di cui art. 16), costituiscono una pianificazione flessibile, suscettibile di aggiornamento nel caso in cui si verificano eventi o intervengano diverse valutazioni dell'A.A.T.O. (anche su indicazione del Gestore), che producono ritardi e/o accelerazioni nella gestione degli appalti e/o degli interventi in generale, che abbiano il seguente effetto: scostamento non superiore al 25% degli investimenti effettuati rispetto a quelli pianificati nel piano operativo nell'anno in corso.

### 1.1. Procedura:

- il Gestore richiede l'attivazione della procedura di aggiornamento del piano al verificarsi degli eventi di cui sopra mediante formale comunicazione indirizzata all'A.A.T.O.
- l'A.A.T.O., parallelamente, può rilevare la necessità di procedere ad aggiornamento del piano in occasione dei rilievi effettuati nel corso della propria attività di monitoraggio: in tal caso informa preventivamente il Gestore della necessità di attivazione della procedura al fine di acquisirne valutazioni, documentazioni e giustificativi
- la procedura di aggiornamento, istruita dai competenti uffici dell'A.A.T.O., viene approvata con atto del CdA o del Direttore, a seconda della portata strategica dell'aggiornamento, valutata dall'A.A.T.O..

1.2. Effetti: con la procedura di aggiornamento l'A.A.T.O. modifica la localizzazione e la distribuzione temporale degli interventi, che comunque non potrà subire variazioni (in anticipo o in posticipo) superiori ad un anno rispetto alla programmazione degli interventi inserita nel Piano d'ambito e senza modifiche complessivo delle risorse disponibili per tutta la durata del periodo regolatorio e quindi senza modifiche alla tariffa reale media approvata.

1.3. Si rinvia al disciplinare per il dettaglio della procedura sopra descritta.

## 2. REVISIONE ORDINARIA:

il piano d'ambito è sottoposto a revisione ordinaria con le modalità e le cadenze fissate dalla normativa di settore

2.1. Procedura: la revisione ordinaria viene condotta dall'A.A.T.O. in riferimento ad ogni triennio di programmazione; con la revisione ordinaria l'A.A.T.O. verifica le informazioni trasmesse dal gestore nel periodo regolatorio, alla luce dei cambiamenti intercorsi durante tale arco temporale e valuta la necessità di riallineamento della tariffa; la procedura di revisione, istruita dai competenti uffici/organi dell'A.A.T.O., viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Consortile dell'A.A.T.O., e prevede l'obbligo di acquisizione del parere non vincolante del Gestore.

La revisione si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) verifica della corrispondenza delle previsioni contenute nel Piano d'ambito rispetto a quanto effettivamente realizzato dal gestore
  1. verifica degli investimenti realizzati rispetto a quelli previsti
  2. verifica del volume complessivo dei ricavi realizzati in rapporto ai volumi totali di acqua fatturati
  3. verifica dei costi operativi sostenuti dal gestore rispetto a quelli previsti nel Piano d'ambito
- b) individuazione conguagli a favore/sfavore del gestore

La revisione ordinaria viene avviata entro il 31/12 dell'ultimo anno del triennio regolatorio di riferimento, sulla base dei dati disponibili.

L'A.A.T.O., preso atto dei risultati di gestione disponibili, individua i conguagli relativi ai primi due anni del periodo regolatorio oggetto di revisione, al fine di un primo aggiornamento e ricalcolo delle variabili tariffarie del nuovo periodo regolatorio.

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale

n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"

Il Presidente

Alighiero Omidioli

Il Direttore

Marco Toni

Il Gestore

Aset S.p.A.

Il legale rappresentante

visto, il Segretario dell'A.A.T.O. (per la registrazione a Repertorio)

Valeria Avaltroni

La revisione ordinaria viene conclusa non appena i dati gestionali dell'ultimo anno di programmazione oggetto di revisione risultano disponibili: l'A.A.T.O. procede quindi al conguaglio definitivo, tenendo altresì conto delle eventuali penali da applicare conformemente alla presente convenzione ed al disciplinare allegato.

- 2.2. Effetti: a seguito della procedura di revisione, l'A.A.T.O. apporta le necessarie modifiche al Piano d'ambito.
- 2.3. Disposizioni particolari: nella prima fase di implementazione ed applicazione di quanto contenuto nella presente convenzione e nel disciplinare allegato, in deroga alla periodicità stabilita al punto 2.1 si provvederà all'effettuazione della revisione ordinaria in riferimento al periodo 2011-2016.
- 2.4. Si rinvia al disciplinare per il dettaglio della procedura sopra descritta.

### 3. REVISIONE STRAORDINARIA:

il piano d'ambito è sottoposto a revisione straordinaria all'interno di un periodo regolatorio al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

- modifiche/integrazioni della normativa di riferimento (disposizioni di legge e di regolamento) di livello regionale, nazionale e comunitario, ivi compresa la modifica del metodo di calcolo della tariffa
- nuove obbligazioni per il gestore sorte durante il periodo di affidamento al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto
- modifica del perimetro del servizio ovvero del perimetro dell'Ambito
- obbligazioni non conosciute all'atto della stipulazione della Convenzione o venute meno durante l'affidamento
- scostamenti nelle previsioni di piano rilevati dall'A.A.T.O. durante l'attività di monitoraggio annuale e infrannuale, ovvero rilevati dal gestore:
  - scostamenti dei ricavi superiori alle soglie stabilite nel disciplinare, per cause non imputabili al gestore
  - scostamenti degli investimenti superiori alle soglie stabilite nel disciplinare, per cause non imputabili al gestore
  - scostamenti dei costi operativi superiori alle soglie stabilite nel disciplinare, per cause non imputabili al gestore
- avvenimenti non conosciuti che possano influire sulla disponibilità della risorsa
- oneri o ricavi derivanti dall'affidamento delle opere realizzate dagli enti locali
- cause di forza maggiore per le quali risultano necessari interventi di ripristino/messa in sicurezza delle infrastrutture del SII

3.1. Procedura: la revisione straordinaria viene avviata dall'A.A.T.O. al verificarsi di uno dei casi di cui sopra; l'avvio della procedura può derivare altresì da formale richiesta del gestore opportunamente motivata e giustificata con riferimento alla ricorrenza di una o più delle cause che danno luogo alla revisione straordinaria, sopra menzionate.

La procedura di revisione, istruita dai competenti uffici dell'A.A.T.O., viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Consortile dell'A.A.T.O., e prevede l'obbligo di acquisizione del parere non vincolante del Gestore.

3.2. Effetti: l'A.A.T.O. individua le modifiche del Piano d'Ambito che risultano necessarie per riequilibrare le condizioni alle quali il Gestore è chiamato ad erogare il servizio, ripristinando, per quanto possibile, l'equilibrio economico e finanziario della gestione, alteratosi a seguito del verificarsi degli eventi sopra descritti.

3.3. Si rinvia al disciplinare per il dettaglio della procedura sopra descritta.

### 18. Carta del servizio idrico integrato

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale

n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"

Il Presidente

Alighiero Ornicoli

Il Direttore

Marco Toni

Il Gestore

Aset S.p.A.

Il legale rappresentante

1. La Carta del servizio idrico integrato rappresenta l'unico documento contenente disposizioni vincolanti per il gestore del servizio nei confronti dell'utenza: è fonte, per il gestore, di obbligazioni di natura contrattuale nei confronti dell'utenza, aventi ad oggetto l'obbligo (per il gestore) di garantire il rispetto dei livelli di servizio / i livelli delle prestazioni indicate nella carta medesima. Come previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di settore, la carta del servizio fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura; tutte le condizioni più favorevoli nei confronti degli utenti contenute nelle carte dei servizi predisposte dai singoli gestori si intendono sostitutive di quelle riportate nei contratti di fornitura stessi.
2. La Carta del servizio è adottata dal gestore nel rispetto dello schema generale predisposto dall'A.A.T.O. e approvato dall'Assemblea consortile, previo parere rilasciato dalla Consulta degli utenti ai sensi del regolamento istitutivo della Consulta e del successivo art ....
3. Il gestore ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 151 del D. lgs 152/2006, di adottare la Carta del SII nel rispetto degli atti di indirizzo dell'A.A.T.O.; il gestore ha altresì l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi minimi di servizio di tipo organizzativo/gestionale ivi stabiliti ed in generale l'obbligo di rispettare le disposizioni previste dalla Carta del SII;
4. Si rinvia al disciplinare per il dettaglio della procedura sopra descritta.

## SEZIONE B) CONTROLLO

### 19. monitoraggio

1. Per "monitoraggio" si intende l'attività svolta dall'AATO e descritta al precedente art. 10 comma 3;
2. L'A.A.T.O. definisce nel disciplinare i dati ritenuti rilevanti per il monitoraggio: a tal fine il gestore ha l'obbligo di provvedere alla trasmissione dei dati di sua competenza, secondo le modalità ed i tempi indicati nel disciplinare, cui si rinvia;
3. le informazioni e i dati di cui sopra potranno altresì essere acquisiti:
  - direttamente dall'A.A.T.O. grazie a procedure di rilevazione interne (es: riferimento ai dati risultanti dalla gestione dei reclami degli utenti – rinvio alla sezione apposita della convenzione), ad indagini presso l'utenza, o da indagini a campione. A tal fine prevedere che l'A.A.T.O. può espletare controlli a campione nei vari settori tecnico, gestionale ed economico-finanziario anche al di fuori degli obblighi del disciplinare tecnico, finalizzati alla valutazione delle attività di gestione affidate al gestore.
  - mediante terzi attraverso indagini di *customer satisfaction*

### 20. controllo

1. Per "controllo" si intende l'attività svolta dall'AATO, e descritta al precedente art. 10 comma 3. Tale controllo, condotto mediante gli appositi indicatori, si sviluppa in
  - 1.1. **controllo strumentale:** il controllo strumentale è propedeutico ai controlli sostanziali successivi, e verte sul rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati; si tratta di un controllo trasversale mediante il quale l'A.A.T.O. valuta:
    - la qualità
    - la consistenza/ completezza
    - la tempestività
 delle informazioni trasmesse.
  - 1.2. **controllo sostanziale:**
    - nel settore gestionale: il controllo verte sul rispetto da parte del gestore dei livelli minimi di servizio stabiliti nella carta del SII ed in generale sul rispetto dei diritti dell'utenza previsti nella Carta e negli altri documenti di regolazione del servizio nonché nelle norme di legge generali e di settore

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale

n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"

Il Presidente  
Alghiera Oniccoli

Il Direttore  
Marco Toni

visto, il Segretario dell'A.A.T.O. (per la registrazione a Repertorio)  
Valeria Avaltroni

Il Gestore

Asea S.p.A.

Il legale rappresentante

- nel settore economico finanziario: il controllo verte sul grado di efficienza dell'andamento costi operativi; corrispondenza delle previsioni del gestore in tema di volumi in relazione ai volumi effettivamente erogati e quindi controllo dei ricavi;
  - nel settore tecnico: il controllo riguarda principalmente le condizioni infrastrutturali, la qualità e la quantità dei fattori tecnici necessari alla produzione dei servizi; tale attività è pertanto finalizzata alla verifica dell'efficienza e dell'efficacia della produzione e dell'erogazione dei servizi, ai fattori ambientali coinvolti ed alle ricadute che essi hanno sull'ambiente stesso.
2. Le modalità, la cadenza e ogni altro aspetto operativo con cui è effettuato il controllo degli obiettivi viene definita nel Disciplinare.

## 21. Penalità

1. PENALITÀ: l'A.A.T.O. ha potere di applicare le penalità per i seguenti casi:
  - a) mancato rispetto obblighi di comunicazione (**obblighi "strumentali"**)
  - b) mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel disciplinare, con le modalità e i tempi ivi previsti (**obblighi "sostanziali"**)
2. Tipologia di penalità:
  - 2.1. **penalità diretta**: la penalità diretta viene applicata al mancato rispetto obblighi strumentali sopra descritti come definiti nel Disciplinare ; consiste nella corresponsione all'AATO delle seguenti somme:
    - a) da € 500,00 a € 1.500,00 per mancato invio delle comunicazioni obbligatorie
    - b) € 100,00 per ogni giorno di ritardo nelle comunicazioni oltre il termine previsto, fino ad un massimo di € 1.500,00
    - c) € 50,00 a € 150,00 per ogni omissione nelle comunicazioni, sempre che le omissioni non costituiscano, nel complesso, mancata comunicazione.
  - 2.2. **penalità indiretta**: la penalità indiretta viene applicata per il mancato rispetto degli obblighi sostanziali sopra descritti, come definiti nel Disciplinare, in aggiunta alle decurtazioni tariffarie ivi previste; consiste nell'individuazione di una somma in % sui ricavi o in somma fissa, definita nel disciplinare
3. Le somme derivanti dalle penali di cui al presente articolo sono accantonate dall'A.A.T.O. in un fondo destinato a finanziare iniziative/interventi/progetti; la gestione del fondo viene disciplinata da apposito Regolamento approvato dall'A.A.T.O.
4. Nel disciplinare vengono definiti:
  - i collegamenti tra obblighi strumentali e penalità dirette
  - gli obiettivi tecnico/gestionali collegati all'applicazione delle penalità e le modalità di calcolo delle relative penalizzazioni di cui al comma 1 lett. b)
5. Procedura di contestazione e applicazione delle penalità:
  - a) Modalità di contestazione al gestore gli inadempimenti: l'A.A.T.O. comunica al gestore con nota scritta gli inadempimenti riscontrati, assegnando un termine non inferiore a 30 gg per la produzione di giustificazioni/memorie; entro il termine sopra indicato il gestore può produrre ogni documentazione ritenuta idonea ad illustrare le circostanze che hanno condotto all'inadempimento ovvero a contestare i risultati del monitoraggio condotto dall'A.A.T.O. sui risultati del gestore ;
  - b) l'A.A.T.O. esamina la documentazione entro il successivo termine di 60 gg dal ricevimento della documentazione; l'istruttoria viene condotta dagli uffici A.A.T.O. competenti per settore in relazione al tipo di inadempimento;

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale

n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"

Il Presidente  
Alighiero Oniccoli

Il Direttore  
Marco Toni

Il Gestore  
Aset S.p.A.  
Il legale rappresentante

- c) nel caso di penalità diretta l'istruttoria è presentata al direttore dell'A.A.T.O. che provvede con proprio atto all'applicazione delle penalità calcolate con le modalità di cui al Disciplinare tecnico
- d) nel caso di penalità indiretta, l'istruttoria è presentata al direttore dell'A.A.T.O. che provvede alla presentazione di apposita proposta al C.d.A. dell'A.A.T.O., il quale, con proprio atto, si esprime sull'applicazione della penalità

**22. Incentivi.**

1. Finalità: l'applicazione degli incentivi è finalizzata a stimolare il gestore alla definizione, in sede di pianificazione d'ambito, di dati di previsione corretti e veritieri, in maniera da ridurre gli scostamenti tra la pianificazione ed i consuntivi e il conseguente ricorso ai conseguenti meccanismi di aggiornamento e/o revisione straordinaria. L'applicazione degli incentivi può essere finalizzata altresì a stimolare il miglioramento del servizio e il raggiungimento degli specifici obiettivi che verranno definiti nel disciplinare, cui si rinvia

**LA TUTELA DEGLI UTENTI**

**23. Attività di tutela degli utenti e obblighi del gestore**

1. L'A.A.T.O. riconosce come obbligo istituzionale e come impegno prioritario la costante verifica dell'adeguatezza delle prestazioni erogate dal gestore rispetto ai livelli di servizio stabiliti negli atti di regolazione del servizio idrico integrato, in particolare nella Carta del servizio idrico integrato adottata dal gestore, nel Regolamento del servizio idrico integrato, nonché nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano la fruizione del servizio idrico integrato.
2. L'A.A.T.O. si avvale degli strumenti operativi e dei soggetti coinvolti nell'attività di tutela degli utenti indicati nella presente Convenzione, in attuazione e ottemperanza delle disposizioni di legge e di regolamento di settore (esemplificativamente: D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" art. 151 "Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato" comma 2 lett. f) h) i) l) e art. 152 "Poteri di controllo e sostitutivi"; Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" art. 30 "Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici"; L. 24-12-2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" art. 2 co. 461; L.R. 22/6/1998 "Disposizioni in materia di risorse idriche" art. 9 "Competenze dell'Autorità di ambito" comma 3; Statuto dell'Autorità di Ambito territoriale ottimale n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino" art. 3 "Funzioni" comma 2 lett. m-1; DPR 168/2010):
  - 2.1. **Gestione reclami e richieste informazioni**, condotta dall'A.A.T.O. in attuazione dell'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Consortile che si considera allegato alla presente Convenzione a formarne parte integrante e sostanziale
  - 2.2. **Consulta utenti**, istituita con Regolamento approvato dall'Assemblea Consortile (deliberazione n. 04 del 28/07/2006 allegato alla presente Convenzione a formarne parte integrante e sostanziale
3. **Obblighi del gestore**: il gestore ha l'obbligo di prestare la necessaria collaborazione nelle diverse procedure di tutela utenti A.A.T.O., nonché di conformarsi alle decisioni A.A.T.O. adottate, conformemente al Regolamento, all'esito del Procedimento di gestione dei reclami e delle richieste di informazione di cui al precedente comma 2.

V

**ESECUZIONE E GARANZIE**

**24. Divieto di sub concessione ed esternalizzazioni**

1. E' fatto divieto al Gestore di sub-concedere parzialmente o totalmente il servizio senza la preventiva approvazione dell'Autorità di ambito, sotto pena della immediata risoluzione della medesima ai sensi

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale

n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"

Il Presidente

Alighiero Ornicoli

Il Direttore

Marco Toni

Il Gestore

Aset S.p.A.

Il legale rappresentante

.....

visto, il Segretario dell'A.A.T.O. (per la registrazione a Repertorio)

Valeria Avoltroni

dell'art. 29 , con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Autorità di ambito delle garanzie prestate dal Gestore

L'esternalizzazione di parti e/o segmenti di attività da parte del gestore è comunque soggetto a comunicazione all'A.A.T.O. con i tempi e le modalità indicate nel disciplinare : in ogni caso, il gestore rimane l'unico responsabile della gestione del SII anche per le attività esternalizzate.

#### 25. Cauzione e fideiussioni

1. Il gestore ha l'obbligo di costituzione di apposita cauzione presso la Tesoreria dell'A.A.T.O.: la cauzione viene utilizzata sia per il prelievo delle penalità dirette sia come garanzia per danni e costi supplementari derivanti all'A.A.T.O. dagli inadempimenti. La cauzione deve essere mantenuta per tutto il periodo della convenzione nella misura stabilita dalla presente Convenzione.
2. Tipologie di cauzione: a scelta il gestore potrà costituire la cauzione con una delle seguenti modalità:
  - Una somma di denaro in tesoreria
  - Fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Autorità e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale)
  - Fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Autorità e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale)
3. Importo della cauzione: l'importo della cauzione è definito nel disciplinare ed è calcolato entro il limite massimo previsto dalla convenzione tipo della Regione Marche pari al 5% dei ricavi di esercizio previsti nel primo anno di vigenza della presente Convenzione , con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche.
4. Sanzione: nel caso in cui il gestore
  - non provveda alla costituzione della cauzione entro i termini e/o con le modalità c sopra descritte, ovvero
  - non provveda alla reintegrazione della cauzione dopo eventuale prelievo dell'A.A.T.O.
 l'A.A.T.O. procede alla messa in mora del gestore con apposita comunicazione formale: decorso un mese dalla messa in mora senza esito, si procederà alla risoluzione per inadempimento ai sensi del successivo art. 29

#### 26. Natura dei rischi ed entità delle assicurazioni

1. Il gestore ha l'obbligo di prestare idonee garanzie assicurative contro:
  - il rischio di danni a terzi per attività connesse (direttamente o indirettamente) alla gestione del SII
  - il rischio di grave danno o perimento, il rischio di rovina parziale o totale, di difetti, danneggiamenti, furti e incendio delle opere/beni afferenti il SII (sia quelle demaniali in concessione che quelle realizzate dal gestore con tariffa).
2. A tal fine, il Gestore ha l'obbligo di sottoporre la garanzie di cui al presente articolo all'A.A.T.O. entro il termine di 30 gg dalla data di stipula della presente Convenzione; l'Autorità, entro 60 gg conseguenti alla presentazione delle garanzie, valuterà l'idoneità delle stesse per i fini di cui alla normativa di settore, riservandosi di indicare al Gestore gli adeguamenti, le modificazioni e/o le integrazioni che dovessero risultare a tal fine necessarie.
3. Sanzione: nel caso in cui il gestore
  - non provveda all'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma entro i termini sopra descritti, ovvero

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale

n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"

Il Presidente  
Alighiero Onicoli

Il Direttore  
Marco Toni

Il Gestore

Aset S.p.A.

Il legale rappresentante

- non provveda agli adeguamenti, alle modificazioni e/o alle integrazioni delle garanzie stabilite dall'A.A.T.O. entro i termini che verranno indicati

L'A.A.T.O. procede alla messa in mora del gestore con apposita comunicazione formale: decorso un mese dalla messa in mora senza esito, si procederà alla risoluzione per inadempimento ai sensi del successivo art. 29

#### PARTE VI

#### REVISIONE delle CLAUSOLE CONTRATTUALI

##### 27. revisione delle clausole contrattuali

1. Le Parti si danno atto della possibilità di rinegoziare alcune clausole contrattuali con le modalità indicate nella presente Parte VI
2. Il procedimento di revisione in oggetto può essere avviato in generale quando l'applicazione delle procedure di revisione di cui alla Parte III della presente convenzione si riveli motivatamente inapplicabile ed in particolare (esemplificativamente e non esaustivamente) nei seguenti casi:
  - necessità di adeguamento a nuova normativa sopravvenuta,
  - necessità di adeguamento a provvedimenti di terzi,
  - protratta situazione di forza maggiore
3. In ogni caso non possono essere oggetto di modifica le parti relative alle penali, alle cauzioni e alle garanzie, ai criteri di calcolo del valore residuo dei beni non ammortizzati alla fine della convenzione, mentre, in generale, possono essere revisionate le disposizioni relative alle modalità di erogazione del servizio e ai compensi che possono subire l'effetto di eventi esogeni

##### 28. procedura per la revisione

1. La revisione delle clausole contrattuali, nei termini di cui all'articolo precedente, viene avviata dall'A.A.T.O. al verificarsi di uno dei casi di cui sopra; l'avvio della procedura può derivare altresì da formale richiesta del gestore opportunamente motivata e giustificata con riferimento alla ricorrenza di una o più delle cause che danno luogo alla revisione in oggetto.
2. La procedura di revisione, istruita dai competenti uffici dell'A.A.T.O., viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Consortile dell'A.A.T.O.

#### PARTE VII

#### REGOLAZIONE DEL TERMINE DELLA CONVENZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

##### 29. Risoluzione per inadempimento (cessazione anticipata)

1. clausola risolutiva espressa (art. 1456 cc) : opera per i seguenti casi:
  - i. fallimento del gestore
  - ii. sub concessione del SII senza autorizzazione dell'A.A.T.O. (inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 24 comma 1)
  - iii. interruzione generale o parziale del SII non dovuta a cause di forza maggiore e al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento e dalla carta del SII, riconducibile a dolo o colpa grave del gestore
  - iv. mancata corresponsione ai comuni dei canoni di concessione definiti nel Piano d'Ambito con i tempi e le modalità di cui all'art. 7 comma 6
2. diffida ad adempiere (art. 1454 cc). opera nei seguenti casi :
  - i. art. 24 comma 4 (obbligo di costituzione e/o reintegrazione della cauzione)
  - ii. art. 25 comma 3 (Natura dei rischi ed entità delle assicurazioni)
3. Effetti della risoluzione: alla risoluzione della convenzione per i casi di cui sopra si verificano i seguenti effetti:

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale

n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"

Il Presidente

Il Direttore

Alghiero Omicinioli

Marco Toni

Il Gestore

Aset s.p.a.

Il legale rappresentante

- obbligo del gestore di **prosecuzione** della gestione, fino all'individuazione del nuovo gestore e dell'affidamento del servizio in applicazione del precedente art 5 comma 2
- obbligo del gestore al **risarcimento** dei danni e/o all'indennizzo per i maggiori costi sostenuti dall'A.A.T.O. per l'individuazione del nuovo gestore mediante prelievo degli importi relativi dalla cauzione
- obbligo di **restituzione/devoluzione** dei beni afferenti il SII (con le modalità stabilite dal successivo art 31)

### 30. Revoca dell'affidamento (cessazione anticipata)

1. L'A.A.T.O. ha il potere di revocare l'affidamento (ovvero di revocare il riconoscimento dello status di gestione salvaguardata).
2. Procedura: la revoca viene deliberata all'esito di un procedimento amministrativo che culmina con un provvedimento motivato, adottato dall' A.A.T.O. tramite i suoi organi competenti in base alla legge e allo statuto, nel caso in cui ricorra uno o più dei seguenti casi (l'elencazione che segue ha carattere esemplificativo e non esaustivo):
  - 2.1. revoca in autotutela, annullando l'atto di affidamento e/o di salvaguardia perché si riscontra un vizio di legittimità negli atti di affidamento e/o di salvaguardia;
  - 2.2. revoca dell'affidamento e/o della salvaguardia per il venir meno dei requisiti in capo al gestore per il mantenimento dell'affidamento,
  - 2.3. revoca dell'affidamento e/o della salvaguardia per sopravvenuti obblighi legislativi
3. Effetti del recesso/revoca dell'affidamento:
  - obbligo del gestore di **prosecuzione** della gestione, fino all'individuazione del nuovo gestore e dell'affidamento del servizio in applicazione del precedente art 5 comma 2
  - diritto del gestore al pagamento di un **indennizzo**: l'indennizzo verrà calcolato con l'applicazione dei criteri definiti nel disciplinare, cui si rinvia
  - obbligo di **restituzione/devoluzione** dei beni afferenti il SII (con le modalità stabilite dal successivo art 31)

### 31. obbligo di restituzione / devoluzione dei beni e infrastrutture facenti parte del SII al termine della convenzione e calcolo del valore residuo:

1. prevedere che al termine della convenzione per naturale scadenza cessazione anticipata (risoluzione per inadempimento, revoca / riscatto) si proceda come segue:
  - per quanto riguarda i beni indicati all'art. 7 lett. a) e b) della presente Convenzione si procederà alla loro **restituzione, a titolo gratuito**, all'Autorità di Ambito ovvero ai Comuni indicati dalla medesima Autorità di Ambito; con la restituzione, cessano, in capo al gestore uscente, gli obblighi di corresponsione degli oneri connessi all'ammortamento dei mutui o connessi ai mutui stessi, nonché gli obblighi di corresponsione degli eventuali canoni di concessione stipulati con i Comuni al momento dell'affidamento, come previsti al citato art. 7;
  - per quanto riguarda i beni indicati all'art. 7 lett. c) della presente Convenzione si procederà alla loro **devoluzione** alla medesima Autorità di Ambito ovvero ai Comuni indicati dalla medesima Autorità di Ambito, **previa corresponsione al gestore uscente, da parte del gestore subentrante, dell'indennizzo** previsto dalla normativa di settore, ed in particolare dall'art. 10 comma 2 del DPR 168/2010 e ss.mm., il quale rinvia, per il calcolo, alle disposizioni previste dalle previgenti convenzioni sottoscritte tra comuni e gestori e dai successivi accordi intervenuti tra le parti, come dettagliatamente riportati nell'allegato disciplinare. L'indennizzo di cui al presente punto verrà corrisposto, in attuazione delle disposizioni di legge sopra

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  
n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"  
Il Presidente  
Alighiero Orizzoli

Il Direttore  
Marco Toni

visto, il Segretario dell'A.A.T.O. (per la registrazione a Repertorio)  
Valeria Avaltroni

Il Gestore  
Aset Sp.A.  
Il legale rappresentante

.....

richiamate, dal gestore subentrante; l'A.A.T.O. provvederà a vigilare affinché il gestore subentrante ottemperi a quanto stabilito dal DPR 168/2010.

### 32. Risoluzione delle controversie - procedure convenzionali alternative al ricorso giurisdizionale

1. Ferma la possibilità per ognuna delle Parti di adire in ogni momento l'autorità giudiziaria competente, per la risoluzione delle controversie inerenti l'interpretazione di disposizioni della presente Convenzione e dei suoi allegati sono previste le seguenti procedure alternative:
  - 1.1. arbitrato convenzionale: è previsto il ricorso ad un esperto nominato (o ad un comitato di esperti nominati) di comune accordo da A.A.T.O. e gestore, che adotti una decisione secondo diritto. Le Parti si danno atto che la decisione adottata all'esito dell'arbitrato è vincolante per entrambe le parti: in applicazione di ciò, le Parti si danno atto che la decisione arbitrale integra il contenuto della convenzione, obbligando le Parti medesime al rispetto e all'attuazione di quanto contenuto nella decisione stessa. In difetto, ovvero nel caso in cui una delle Parti ritenga di non ottemperare alla decisione arbitrale, sorge il diritto della controparte alla risoluzione della convenzione indipendentemente dal fatto che l'altra parte abbia impugnato o meno la decisione arbitrale.
  - 1.2. perizia contrattuale: ricorso ad un esperto o comitato di esperti di particolare competenza tecnica per un accertamento tecnico che risolva la questione secondo criteri tecnico-scientifici di settore e/o di materia

### 33. Risoluzione delle controversie – Foro competente

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione e ai suoi allegati, le Parti si danno atto che il Foro competente è quello di Pesaro.

### 34. Elezione di domicilio

1. Le Parti si danno atto che ai fini di legge le stesse hanno eletto domicilio come segue:

A.A.T.O. : elezione di domicilio presso la propria sede legale, in via Borgomozzo 10/c, 60121 Pesaro

GESTORE: elezione di domicilio presso la sede legale della Società

### 35. disposizioni finali

1. La presente convenzione è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 del DPR 131/1986. Ove fosse richiesta l'imposta di registro, questa sarà a carico della parte richiedente la registrazione.
2. La presente convenzione viene redatta in triplice originale e conservata al Repertorio dei contratti dell'A.A.T.O. al n. 70 pag. 15

Pesaro, .....

Letto, firmato e sottoscritto.

#### ALLEGATI:

1. copia deliberazione di Assemblea Consortile A.A.T.O. n. 16 del 15/12/2010
2. copia atto di autorizzazione alla firma della convenzione del legale rappresentante di Aset

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  
n. 1 "Marche Nord Pesaro Urbino"

Presidente  
Alighiero Cimiccoli

Il Direttore  
Marco Toni

visto, il Segretario dell'A.A.T.O. (per la registrazione a Repertorio)

Valeria Avaltroni

Il Gestore  
Aset

Il legale rappresentante

.....

**ATO**

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  
n°1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino

Si certifica che la presente copia, composta di n° 4  
Fogli compreso il presente, è conforme all'originale  
conservato in atti. Il Segretario  
dell'A.A.T.O., dott.ssa Valeria Avaltroni



## DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N. 16

del 15-12-2010

**Oggetto: Schema di convenzione di regolazione ex art. 151 D.Lgs 152/2006**

L'anno duemiladieci il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 09:30 in Pesaro, sala delle adunanze del Consiglio Provinciale, a seguito di convocazione scritta recapitata a domicilio in tempo utile, si è riunita, in seduta, l'assemblea del Consorzio obbligatorio Autorità Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) N. 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino presso la sede dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord - Pesaro e Urbino, per trattare gli oggetti posti all'ordine del giorno della presente riunione.

Presiede il Presidente dell' A.A.T.O. n.1, **dott. OMICOLI ALIGHIERO**

Assiste il Direttore Generale dell'A.A.T.O., **dott. Marco Toni**.

Verbalizza il Segretario dell'A.A.T.O., **dott.ssa Valeria Avaltroni**.

Vengono designati scrutatori: Tirso Bellucci Marzia sindaco di Piagge, Ceregini Claudio sindaco di Lunano e Lustrissimini Orlando delegato del Comune di Fossombrone.

Fatto l'appello nominale risulta:

Comune	Quote %	Pres./Ass. (a / p)	% Pres.	Rappresentante	
ACQUALAGNA	1,42%	p	1,42%	Pierotti	sindaco
APECCHIO	1,75%	p	1,75%	Orazio Iori	sindaco
AUDITORE	0,54%	p	0,54%	Lattanzi Alfonso	delegato
BARCHI	0,40%				
BELFORTE ALL'ISAURO	0,30%	p	0,30%	Maiani Michele	delegato
BORGO PACE	0,88%				
CAGLI	4,58%	p	4,58%	Patrizio Catena	sindaco
CANTIANO	1,54%	p	1,54%	Martino Panico	sindaco
CARPEGNA	0,66%	p	0,66%	Angelo Francioni	sindaco
CARTOCETO	1,63%				
COLBORDOLO	1,40%	p	1,40%	Mirco Calzolari	delegato
FANO	12,17%	p	12,17%	Serfilippi Luca	delegato
FERMIGNANO	2,02%	p	2,02%	Capucci Alessandro	delegato
FOSSOMBRONE	3,08%	p	3,08%	Lustissimini Orlando	delegato
FRATTE ROSA	0,38%				
FRONTINO	0,20%	p	0,20%	Alighiero Omicoli	delegato
FRONTONE	0,72%	p	0,72%	Passetti	sindaco
GABICCE MARE	1,04%				
GRADARA	0,98%				
ISOLADELPIANO	0,42%				
LUNANO	0,44%	p	0,44%	Claudio Ceregini	sindaco



MACERATA FELTRIA	0,90%	p	0,90%	Maiani Michele	sindaco
MERCATELLO SUL M.	1,18%				
MERCATINO CONCA	0,38%				
MOMBAROCCIO	0,74%	p	0,74%	Giancarlo Clini	delegato
MONDAVIO	1,07%				
MONDOLFO	2,28%	p	2,28%	Vergari Gaetano	delegato
MONTECALVO IN FOGLIA	0,70%	p	0,70%	Ceccaroli Domenico Savio	sindaco
MONTECERIGNONE	0,36%	p	0,36%	Maiani Michele	delegato
MONTECICCARDO	0,63%				
MONTECOPIOLO	0,69%	p	0,69%	Alfonso Lattanzi	sindaco
MONTEFELCINO	0,99%				
MONTEGRIMANO	0,53%	p	0,53%	Maiani Michele	delegato
MONTELABBATE	1,34%				
MONTEMAGGIORE	0,61%				
MONTEPORZIO	0,70%	p	0,70%	Patrignani	sindaco
ORCIANO DI PESARO	0,69%				
PEGLIO	0,39%	p	0,39%	Tagliolini	sindaco
PERGOLA	2,66%				
PESARO	17,27%	p	17,27%	Giancarlo Parasecoli	delegato
PETRIANO	0,63%				
PIAGGE	0,29%	p	0,29%	Marzia Tirso Bellucci	sindaco
PIANDIMELETO	0,89%	p	0,89%	Nonni Riccardo	sindaco
PIETRARUBBIA	0,30%				
PIOBBICO	1,01%	p	1,01%	Giogio Mochi	sindaco
SALTARA	1,24%	p	1,24%	Daniele Guidi	delegato
S. COSTANZO	1,36%	p	1,36%	Giuliano Lucarini	delegato
S. GIORGIO DI PESARO	0,52%				
S. LORENZO IN CAMPO	0,98%				
S. ANGELO IN LIZZOLA	1,57%	p	1,57%	Formica Guido	sindaco
S. ANGELO IN VADO	1,60%	p	1,60%	Settimio Bravi	sindaco
S. IPPOLITO	0,54%	p	0,54%	Marini Veledo	delegato
SASSOCORVARO	1,49%	p	1,49%	Claudio Ceregini	delegato
SASSOFELTRIO	0,51%				
SERRA S. ABBONDIO	0,63%				
SERRUNGARINA	0,72%				
TAVOLETO	0,31%				
TAVULLIA	1,82%	p	1,82%	Michela Pacassoni	delegato
URBANIA	2,23%	p	2,23%	Venturi	delegato
URBINO	5,67%	p	5,67%	Lorenzo Tempesta	delegato
PROVINCIA	5,00%				

	Quote %	% Pres.
<b>TOTALI</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,10%</b>

Constatata la presenza dei rappresentanti degli Enti consorziati in numero pari al 75,10% delle quote consortili e dichiarata pertanto la presenza del quorum costitutivo stabilito dallo Statuto per la validità delle sedute in PRIMA convocazione, e la presenza del quorum deliberativo stabilito dallo Statuto per la validità della deliberazione sul punto, assume la presidenza della seduta il Presidente dell'A.A.T.O. Alighiero Omicioli il quale invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto sopra riportato.

AMBITO TERRITORIALE  
AATO  
NORD I  
SUD II


Oggetto: Schema di convenzione di regolazione ex art. 151 D.Lgs 152/2006

**Documento di proposta  
Del responsabile dell'area Affari generali e legali**

PREMESSE:

- con le delibere A.C. n. 04/2003 e n. 17/2003, l'Assemblea Consortile dell'A.A.T.O. stabiliva la **salvaguardia delle gestioni esistenti** e "ferma restando la durata degli affidamenti ai sensi della normativa vigente" stabiliva altresì che "la salvaguardia venisse regolamentata mediante appositi **contratti di servizio**, della durata di tre anni, da stipularsi tra A.A.T.O. e soggetti gestori salvaguardati, da intendersi integrativi e, per quanto occorre, sostitutivi di quelli in essere tra i medesimi gestori e i Comuni che precedentemente avevano provveduto all'affidamento del S.I.I. ai gestori stessi, finalizzati alla regolamentazione dei rapporti tra l'Autorità e i soggetti industriali titolari della gestione del S.I.I. nell'Ambito;
- con delibera A.C. n. 02/2005 l'Assemblea Consortile dell'A.A.T.O. è intervenuta con l'approvazione di convenzioni di salvaguardia per regolamentare il periodo transitorio in attesa di una regolamentazione uniforme del SII su tutto l'ambito;
- le suddette convenzioni sono ormai giunte a scadenza pertanto, a fronte della necessità di procedere ad una regolamentazione uniforme del SII nell'Ambito oltre che per un'esigenza di adeguamento alla normativa sopravvenuta, si rende necessario un intervento dell'AATO mediante una convenzione di regolazione dei rapporti tra AATO e soggetti gestori del SII ai sensi dell'art. 151 del D.Ls 152/2006 in sostituzione di quelle esistenti tra comuni e gestori
- con delibera A.C. n. 15/2007, l'Assemblea Consortile dell'A.A.T.O., ha deliberato un atto di regolazione generale del servizio idrico integrato dell'ambito, per la continuità delle gestioni esistenti sul territorio in conformità alla pianificazione d'ambito e con il medesimo atto stabiliva "di prendere atto della **necessità di provvedere alla regolamentazione uniforme del S.I.I. nell'Ambito per l'intera durata degli affidamenti e comunque per la durata massima consentita dalle disposizioni di legge vigenti mediante approvazione**
  - i) **del Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 149 D. lgs. 152/2006**
  - ii) **della Convenzione di regolazione dei rapporti tra A.A.T.O. e soggetti gestori del S.I.I. ai sensi dell'art. 151 del medesimo D. lgs. 152/2006, in sostituzione di quelli già esistenti tra comuni e gestore, per una durata pari a quella degli affidamenti in essere e comunque non superiore a quella massima prevista dalla legge,**e di rinviare tuttavia, a successiva deliberazione l'approvazione degli schemi dei suddetti documenti (Piano d'Ambito e convenzione di regolazione del S.I.I.), risultando necessaria a tal fine una ampia consultazione tra A.A.T.O., Comuni consorziati e soggetti gestori"
- le stesse convenzioni salvaguardate recano come norma di chiusura la previsione che le disposizioni contrattuali valgono fino a diversa determinazione dell'A.A.T.O.
- ad ogni buon conto, ai sensi dell'art. 151 comma 3 del D.Lgs 152/2006, "Sulla base della convenzione di cui al comma 2, l'Autorità d'ambito predispose uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la provincia autonoma non abbiano provveduto all'adozione delle convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al comma 2, l'Autorità predispose lo schema sulla base della normativa vigente. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2."

- la Regione Marche non è intervenuta in tema di regolazione, infatti attualmente lo schema di convenzione tipo di riferimento è quello allegato alla LR 18/98 in particolare "Deliberazione amministrativa n. 222 del 13 Ottobre 1998 "Schema di convenzione tipo per regolare i rapporti tra l'autorità di ambito ed il gestore del servizio idrico integrato. Legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 concernente: "Disciplina delle risorse idriche";



CIO' POSTO, è stata portata a termine l'istruttoria relativa alla redazione di uno schema di convenzione con relativo schema di disciplinare tecnico, entrambi allegati al presente documento di proposta a formarne parte integrante e sostanziale (doc. 1 -2), i quali verranno discussi con i gestori interessati, al fine di adeguarli alle peculiarità delle singole gestioni;

- la convenzione di regolazione verrà sottoscritta tra A.A.T.O./GESTORE e sostituirà a tutti gli effetti di legge le precedenti convenzioni comuni-gestore nonché le convenzioni di salvaguardia A.A.T.O./GESTORE;

tutto ciò visto e premesso,

#### PROPONE

Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta e pertanto:

1. di approvare lo schema di convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato e relativo schema di disciplinare tecnico allegati al presente documento a formarne parte integrante e sostanziale (doc. 1-2 );
2. di trasmettere il presente atto alle società di gestione esistenti sul territorio dell'ambito, al fine di procedere alla condivisione dei documenti approvati e successivamente alla sottoscrizione degli stessi
3. di delegare il Presidente alla stipula della Convenzione per la gestione e dei suoi allegati e di ordinare al Direttore dell'Autorità di intervenire alla suddetta stipulazione, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, dando atto che gli effetti contrattuali decorreranno dalla data della sottoscrizione
4. di dare atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i previsti pareri di regolarità di cui al TUEL art. 49 comma 1.

Pesaro, 23/11/2010

Area Affari Generali e Legali  
Il Responsabile  
Avaltroni Valeria

Allegati

1. Schema di Convenzione di regolazione;
2. Schema disciplinare tecnico.

#### **PARERI DI REGOLARITA' ex art. 49 TUEL:**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. lgs. 267/2000

Pesaro, li 23.11.2010

Area Affari Generali e Legali, il responsabile – Valeria Avaltroni

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, non si rende necessaria l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. lgs. 267/2000.

## L'ASSEMBLEA

Vista la proposta di cui sopra,

Dato atto che la proposta di cui sopra è stata licenziata dal Consiglio di Amministrazione dell'A.A.T.O. in data 25/11/2010;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità ex art. 49 del D.Lgs 267/00

Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:

Comune	Quote %	Pres./Ass (a / p)	% Pres.	Voto (si / no)	% si	% no	Rappresentante	
ACQUALAGNA	1,42%	p	1,42%	si	1,42%		Pierotti	sindaco
APECCHIO	1,75%	p	1,75%	si	1,75%		Orazio Iori	sindaco
AUDITORE	0,54%	p	0,54%	si	0,54%		Lattanzi Alfonso	delegato
BARCHI	0,40%			si				
BELFORTE ALL'ISAURO	0,30%	p	0,30%	si	0,30%		Maiani Michele	delegato
BORGO PACE	0,88%			si				
CAGLI	4,58%	p	4,58%	si	4,58%		Patrizio Catena	sindaco
CANTIANO	1,54%	p	1,54%	si	1,54%		Martino Panico	sindaco
CARPEGNA	0,66%	p	0,66%	si	0,66%		Angelo Francioni	sindaco
CARTOCETO	1,63%			si				
COLBORDOLO	1,40%	p	1,40%	si	1,40%		Mirco Calzolari	delegato
FANO	12,17%	p	12,17%	si	12,17%		Serfilippi Luca	delegato
FERMIGNANO	2,02%	p	2,02%	si	2,02%		Capucci Alessandro	delegato
FOSSOMBRONE	3,08%	p	3,08%	si	3,08%		Lustissimini Orlando	delegato
FRATTE ROSA	0,38%			si				
FRONTINO	0,20%	p	0,20%	si	0,20%		Alighiero Omiccioli	delegato
FRONTONE	0,72%	p	0,72%	si	0,72%		Passetti	sindaco
GABICCE MARE	1,04%			si				
GRADARA	0,98%			si				
ISOLADELPIANO	0,42%			si				
LUNANO	0,44%	p	0,44%	si	0,44%		Claudio Ceregini	sindaco
MACERATA FELTRIA	0,90%	p	0,90%	si	0,90%		Maiani Michele	sindaco
MERCATELLO SUL M.	1,18%			si				
MERCATINO CONCA	0,38%			si				
MOMBAROCCIO	0,74%	p	0,74%				Giancarlo Clini	delegato
MONDAVIO	1,07%			si				
MONDOLFO	2,28%	p	2,28%	si	2,28%		Vergari Gaetano	delegato
MONTECALVO IN FOGLIA	0,70%	p	0,70%	si	0,70%		Ceccaroli Domenico Savio	sindaco
MONTECERIGNONE	0,36%	p	0,36%	si	0,36%		Maiani Michele	delegato
MONTECICCARDO	0,63%			si				
MONTECOPIOLO	0,69%	p	0,69%	si	0,69%		Alfonso Lattanzi	sindaco
MONTEFELCINO	0,99%			si				
MONTEGRIMANO	0,53%	p	0,53%	si	0,53%		Maiani Michele	delegato
MONTELABBATE	1,34%			si				
MONTEMAGGIORE	0,61%			si				
MONTEPORZIO	0,70%	p	0,70%	si	0,70%		Patrignani	sindaco
ORCIANO DI PESARO	0,69%			si				
PEGLIO	0,39%	p	0,39%	si	0,39%		Tagliolini	sindaco
PERGOLA	2,66%			si				
PESARO	17,27%	p	17,27%	si	17,27%		Giancarlo Parasecoli	delegato
PETRIANO	0,63%			si				
PIAGGE	0,29%	p	0,29%	si	0,29%		Marzia Tirso Bellucci	sindaco
PIANDIMELETO	0,89%	p	0,89%	si	0,89%		Nonni Riccardo	sindaco
PIETRARUBBIA	0,30%			si				
PIOBBICO	1,01%	p	1,01%	si	1,01%		Gioglio Mochi	sindaco
SALTARA	1,24%	p	1,24%	si	1,24%		Daniele Guidi	delegato
S. COSTANZO	1,36%	p	1,36%	si	1,36%		Giuliano Lucarini	delegato
S. GIORGIO DI PESARO	0,52%			si				
S. LORENZO IN CAMPO	0,98%			si				
S. ANGELO IN LIZZOLA	1,57%	p	1,57%	si	1,57%		Formica Guido	sindaco
S. ANGELO IN VADO	1,60%	p	1,60%	si	1,60%		Settimio Bravi	sindaco
S. IPPOLITO	0,54%	p	0,54%	si	0,54%		Marini Veleto	delegato
SASSOCORVARO	1,49%	p	1,49%	si	1,49%		Claudio Ceregini	delegato
SASSOFELTRIO	0,51%			si				
SERRA S. ABBONDIO	0,63%			si				
SERRUNGARINA	0,72%			si				
TAVOLETO	0,31%			si				
TAVULLIA	1,82%	p	1,82%	si	1,82%		Michela Pacassoni	delegato
URBANIA	2,23%	p	2,23%	si	2,23%		Venturi	delegato
URBINO	5,67%	p	5,67%	si	5,67%		Lorenzo Tempesta	delegato
PROVINCIA	5,00%			si				

	Quote %	% Pres.	% si	% no	
<b>TOTALI</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,10%</b>	<b>74,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>favor. + contr. = 74,36%</b> <b>astenuti = 0,74%</b>

- presenti n. 36 rappresentanti pari al 75,10 % di quote consortili
- astenuti n. 1 rappresentante pari al 0,74 % di quote consortili (Mombarroccio)
- votanti n. 35 rappresentanti pari al 74,36 % di quote consortili  
di cui:
  - FAVOREVOLI: n. 35 rappresentanti pari al 74,36 % di quote consortili
  - CONTRARI: nessuno



pertanto con il voto favorevole del 74,36% delle quote consortili

### **DELIBERA**

Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente documento e pertanto:

1. di approvare lo schema di convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato allegato al presente documento a formarne parte integrante e sostanziale (doc. 1);
2. di dare atto che lo schema di disciplinare tecnico non risulta prodotto fra gli allegati della seduta odierna così come richiamato all'allegato 2 del documento di proposta del responsabile dell'Area AAGG e pertanto si rinvia l'approvazione dell'articolato documento;
3. di trasmettere il presente atto alle società di gestione esistenti sul territorio dell'ambito, al fine di procedere alla condivisione dei documenti approvati e successivamente alla sottoscrizione degli stessi;
4. di delegare il Presidente alla stipula della Convenzione per la gestione e dei suoi allegati e di ordinare al Direttore dell'Autorità di intervenire alla suddetta stipulazione, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, dando atto che gli effetti contrattuali decorreranno dalla data della sottoscrizione;

**Allegato:** Schema di Convenzione di regolazione;  
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente dell'A.A.T.O.**  
Omicioli Alighiero

**Il Segretario dell'A.A.T.O.**  
Avaltroni Valeria

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio dell'A.A.T.O. per i prescritti 15 giorni consecutivi.

Pesaro, 20/12/2010

Il Segretario dell'A.A.T.O.

Avaltroni Valeria

La presente deliberazione è esecutiva il 30/12/2010

x per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, co 3, del D.Lgs 267/2000

o per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, co 4 del D.Lgs 267/2000

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'A.A.T.O., presso la sede di Pesaro, Via Borgomozzo n. 10/C, e nel sito istituzionale dell'Ente [www.ato1acqua.marche.it](http://www.ato1acqua.marche.it), dal 20/12/2010 al 04/01/2011 e che contro di essa non sono state presentate osservazioni.

Pesaro,

Il Segretario dell'A.A.T.O

Avaltroni Valeria





Azienda Servizi  
sul Territorio

N. 04717 di Prot.  
>

051
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del giorno 18 Maggio 2010
Oggetto: <b>Nomina Amministratore Delegato – Attribuzione dei poteri.</b>

L'anno duemiladieci (2010) addì diciotto (18) del mese di Maggio alle ore 15,30 negli uffici di Amministrazione e Direzione della Azienda il Consiglio legalmente convocato si è riunito nelle persone dei Sigg.:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| - Dott. Giovanni Mattioli    | Presidente      |
| - Sig. Fabio Gabbianelli     | Vice Presidente |
| - Sig. Enzo di Tommaso       | Consigliere     |
| - Sig. Blasco Divani         | “ “             |
| - Dott. Alessandro Benvenuti | “ “             |

Assume la Presidenza della seduta il Dott. Giovanni Mattioli.

Assiste alla seduta:

- Il Dirigente Area Amministrativa Dott. Roberto Pallotti, il quale funge da Segretario.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Enrico Maria Renier ed i membri effettivi Dott. Walter Galasso e Dott. Daniele Arceci.

Riconosciuta valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 051 del 18.05.2010




OGGETTO: NOMINA AMMINISTRATORE DELEGATO-  
ATTRIBUZIONE DEI POTERI.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la deliberazione dell'assemblea dei soci del 14.05.2010 con la quale il Dott. Giovanni Mattioli veniva nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASET S.p.A.;
- Considerato che, ai sensi dell'art.15.1 del vigente Statuto, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione;
- Atteso che, ai sensi dell'art.15.7 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione della società è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le eccezioni previste dal punto 11.1;
- Tenuto conto altresì che, ai sensi del citato art.15.7 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare nel suo seno un Amministratore delegato a cui attribuire singoli o più ampi poteri di ordinaria amministrazione;
- Verificato che, ai sensi del citato art.15.1, l'Amministratore delegato è da individuarsi tra persone provviste di elevata capacità tecnico-amministrativa ed in possesso di requisiti di comprovata esperienza e professionalità nel campo dei servizi di pubblico interesse;
- Ritenuto necessario e urgente individuare quale Amministratore Delegato il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Giovanni Mattioli, definendone i poteri;
- Valutata inoltre la necessità e l'urgenza, in casi di assenza o di impedimento del Presidente, di delegare la firma in documenti di sua competenza ad altro componente del Consiglio di Amministrazione;
- Richiamato l'atto deliberativo n. 111 del 08.11.2007, di pari oggetto;

### DELIBERA

- di nominare Amministratore delegato dell'ASET S.p.A. il Dott. Giovanni Mattioli;
- di conferire all'Amministratore delegato i seguenti poteri:
  - 1) ha la rappresentanza legale dell'Azienda ed è l'Amministratore Delegato;
  - 2) sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda conformemente alle politiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione ;
  - 3) vigila sulla gestione ordinaria delle società controllate e partecipate di Aset;



- 
- 4) verifica gli indicatori di qualità erogata e presidia gli indicatori di qualità percepita delle attività e dei processi aziendali;
  - 5) convoca e fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione;
  - 6) rappresenta l'Azienda con firma sociale in tutti gli atti ed operazioni conseguenti alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - 7) rappresenta l'Azienda in qualsiasi vertenza fiscale, presso qualsiasi autorità, o ufficio, o commissione, o collegio, con facoltà di transazione;
  - 8) stipula i contratti in genere;
  - 9) porta a compimento tutti gli atti necessari all'attività sociali autorizzati o delegati dal Consiglio di Amministrazione;
  - 10) partecipa alle riunioni ed agli organi delle Associazioni di categoria in rappresentanza dell'Azienda;
  - 11) sovrintende alla gestione complessiva del personale, e adotta i necessari provvedimenti in conformità a quanto espressamente stabilito nel codice del personale;
  - 12) adotta nei casi di urgenza, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione che saranno presentate alla ratifica nella prima seduta utile;
  - 13) provvede, nei limiti posti dalle leggi e dai regolamenti aziendali, all'acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della società;
  - 14) verifica la corrispondenza in entrata, firma la corrispondenza in uscita che non sia di pertinenza di Dirigenti e Quadri;
  - 15) in casi di assenza o di impedimento può delegare la firma in documenti di propria competenza ad altro componente del Consiglio di Amministrazione;
  - 16) controfirma i pagamenti;
  - 17) richiede l'apertura di rapporti bancari e postali, ne definisce le condizioni ed eventuali affidamenti ed opera sui conti;
- di stabilire che il Presidente sottoscriverà gli atti con la seguente dicitura:

ASET S.p.A.

IL PRESIDENTE


(Dott. Giovanni Mattioli) (segue firma);

- di delegare al Consigliere Geom. Fabio Gabbianelli nominato all'ufficio di Vice Presidente, la firma di tutti i documenti di competenza del Presidente in casi di assenza o di impedimento dello stesso con la seguente dicitura:

ASET S.p.A.

IL VICE PRESIDENTE

(Geom. Fabio Gabbianelli) (segue firma)



- di non corrispondere ai Consiglieri Dott. Mattioli Giovanni e Geom. Fabio Gabbianelli, alcuna remunerazione per le deleghe conferite, come da disposizione di legge, salvo nuovo enunciato in merito.

\* \* \* \* \*

Poiché nessun Consigliere chiede più oltre la parola, il Presidente pone ai voti il predetto schema deliberativo.

La votazione svoltasi per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti	N. 5
Votanti	N. 5
Voti favorevoli	N. 5

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando che l'atto è approvato all'unanimità.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
DOTT. ROBERTO PALLOTTI

IL PRESIDENTE  
DOTT. GIOVANNI MATTEOLI